

Roma, 7 aprile 2025

Circolare n. 80/2025

Oggetto: Tributi – ART – Scadenze di versamento – Determina 24/2025.

Con la Determina in oggetto, sono stati fissati i termini di pagamento del contributo dovuto all’Autorità per l’anno in corso, nonché per la dichiarazione dei dati.

In particolare:

- entro il 15 maggio va effettuata la dichiarazione dei dati e il pagamento di due terzi del contributo;
- entro il 31 ottobre va pagato il saldo del contributo.

Le imprese assoggettate al pagamento sono quelle che svolgono le seguenti attività:

- a) gestione di infrastrutture di trasporto (ferroviarie, portuali, aeroportuali, autostradali e autostazioni);
- b) gestione degli impianti di servizio ferroviario;
- c) gestione di centri di movimentazione merci (interporti e operatori della logistica);
- d) servizi ferroviari (anche non costituenti il pacchetto minimo di accesso alle infrastrutture ferroviarie);
- e) operazioni e servizi portuali;
- f) servizi di trasporto passeggeri e/o merci, nazionale, regionale e locale, connotati da oneri di servizio pubblico, con ogni modalità effettuato;
- g) servizio taxi;
- h) servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e/o merci;
- i) servizi di trasporto via mare e per vie navigabili interne di passeggeri e/o merci;
- j) servizi di trasporto di passeggeri su strada;
- k) servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci;
- l) servizi di agenzia/raccomandazione marittima;
- m) servizi di spedizione, con esclusione di quelli afferenti al trasporto merci su strada;
- n) servizi ancillari al trasporto nonché alla logistica.

Contributo - La misura del contributo è dello 0,45 per mille dei ricavi risultanti nell’ultimo bilancio approvato alla data di pubblicazione della delibera 183/2024 come integrata dalla delibera 1/2025 (voce A1 più voce A5). Viene prevista, a seconda dell’attività svolta, la possibilità di scomputare alcune voci di ricavi. I contributi fino a 3.150,00 euro non sono dovuti. Il versamento va effettuato tramite il servizio su <https://autorita-trasporti.servizi-pa-online.it/>.

Dichiarazione dei dati anagrafici ed economici – Le imprese con fatturato superiore a 7 milioni di euro devono effettuare la dichiarazione on line tramite il servizio messo a disposizione dall’Autorità all’indirizzo <https://secure.autorita-trasporti.it/>. Le voci escluse dal fatturato vanno riportate in un prospetto analitico sottoscritto dal

legale rappresentante; nel caso di imprese con fatturati superiori a 20 milioni di euro e scomputi maggiori del 20% del fatturato l'attestazione deve essere sottoscritta dal revisore legale dei conti, da una società di revisione, ovvero dal collegio dei sindaci.

Cristiana Marrone
Responsabile di Area

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.[51/2025](#)
Allegato uno

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

DETERMINA N. 24/2025

DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ OPERATIVE RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE E AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI PER L'ANNO 2025

il Segretario generale

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito, legge 481/95) recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
- l'art. 37, comma 6, lett. b) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., in materia di contributo di funzionamento dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (di seguito indicata anche come "l'Autorità");
- la delibera n. 109/2023 del 15 giugno 2023 che ha approvato il nuovo "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";
- la riformulazione normativa apportata al citato comma 6 dell'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 dall'articolo 16, comma 1, lettere a-bis) e a-ter), introdotte dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, in sede di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109;
- il disposto dell'art. 20, comma 2 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni in legge 9 ottobre 2023, n. 136, che ha escluso la debenza del contributo in relazione alle prestazioni di autotrasporto merci conto terzi a partire dall'anno 2024;
- la delibera n. 183/2024 del 6 dicembre 2024, integrata dalla delibera n. 1/2025 del 9 gennaio 2025, che ha determinato, tra l'altro, l'aliquota del contributo per il funzionamento dell'Autorità dovuto per l'anno 2025;
- il D.P.C.M. 4 febbraio 2025 di approvazione, ai fini dell'esecutività, della citata delibera n. 183/2024, come integrata dalla menzionata delibera n. 1/2025, acquisito al protocollo dell'Autorità il 14 febbraio 2025 con il n. 15755/2025;
- la decisione del Consiglio del 19 febbraio 2025 che ha disposto la pubblicazione delle sopradette delibere nn. 183/2024 e 1/2025 nonché del testo consolidato dalle integrazioni (Allegato "A" alla delibera n. 1/2025);

Considerato che:

- la delibera n. 183/2024, integrata dalla delibera n. 1/2025 (nel prosieguo, per brevità, "delibera n. 183/2024"), ha fissato l'aliquota del contributo per il funzionamento dell'Autorità per l'anno 2024 nella misura dello 0,45 (zerovirgolaquarantacinque) per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data di pubblicazione della medesima;
- la delibera n. 183/2024 è stata pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità in data 19 febbraio 2025;
- la menzionata delibera n. 183/2024 è stata pubblicata anche in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 53 del 5 marzo 2025, in linea con quanto preannunciato nella stessa;
- la medesima delibera n. 183/2024 ha previsto, al fine di individuare la base dei soggetti tenuti alla corresponsione del contributo, che il versamento non è dovuto per importi contributivi pari od inferiori a € 3.150,00 (euro tremilacentocinquanta/00);

- la stessa delibera n. 183/2024 ha confermato, in via generale, le modalità di contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorità e l'opportunità di individuare le imprese soggette al contributo che svolgono le seguenti attività, elencandole nel suo articolo 1, comma 1:
 - a) gestione di infrastrutture di trasporto (ferroviarie, portuali, aeroportuali, autostradali e autostazioni);
 - b) gestione degli impianti di servizio ferroviario;
 - c) gestione di centri di movimentazione merci (interporti e operatori della logistica);
 - d) servizi ferroviari (anche non costituenti il pacchetto minimo di accesso alle infrastrutture ferroviarie);
 - e) operazioni e servizi portuali;
 - f) servizi di trasporto passeggeri e/o merci, nazionale, regionale e locale, connotati da oneri di servizio pubblico, con ogni modalità effettuato;
 - g) servizio taxi;
 - h) servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e/o merci;
 - i) servizi di trasporto via mare e per vie navigabili interne di passeggeri e/o merci;
 - j) servizi di trasporto di passeggeri su strada;
 - k) servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci;
 - l) servizi di agenzia/raccomandazione marittima;
 - m) servizi di spedizione, con esclusione di quelli afferenti al trasporto merci su strada;
 - n) servizi ancillari al trasporto nonché alla logistica.
- nel caso di soggetti legati da rapporti di controllo o di collegamento di cui all'art. 2359 cod. civ. ovvero sottoposti ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 cod. civ., anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascun soggetto è tenuto a versare un autonomo contributo la cui entità deve essere calcolata in relazione ai ricavi iscritti a bilancio derivanti dall'attività svolta dal singolo operatore;
- la stessa delibera n. 183/2024 ha altresì stabilito che non sono tenute alla contribuzione le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità esclusivamente liquidative alla data del 31 dicembre 2024. Per le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità esclusivamente liquidative a partire dal 1° gennaio 2025, il contributo è dovuto per il periodo che decorre da tale data fino a quella di messa in liquidazione e/o assoggettamento alla procedura concorsuale con finalità esclusivamente liquidativa;
- la citata delibera n. 183/2024 ha stabilito che, in caso di ricavi generati da imprese riunite in Consorzio, il contributo venga versato dal Consorzio per le prestazioni di competenza e che, al fine di evitare una duplicazione di versamenti riconducibili alla medesima quota di ricavo, l'impresa consorziata escluda i ricavi derivanti dai servizi di trasporto erogati a tali Consorzi;
- in relazione ai soggetti operanti nel settore della gestione di centri di movimentazione merci (interporti e operatori della logistica), la menzionata delibera n. 183/2024 ha inoltre stabilito che dal totale dei ricavi siano esclusi: (i) il riaddebito di costi sostenuti per determinati servizi comuni non ricollegabili all'ambito di competenza dell'Autorità; (ii) i ricavi derivanti da attività meramente amministrative, quali il supporto alla regolarizzazione delle operazioni doganali e il rimborso delle accise;
- in relazione ai gestori delle infrastrutture portuali nonché per i soggetti che svolgono operazioni e servizi portuali, la citata delibera n. 183/2024 ha previsto che dal totale dei ricavi siano esclusi i proventi derivanti da: (i) attività documentale di supporto alla regolarizzazione delle operazioni doganali; (ii) ritardata consegna dei container utilizzati o mancato ritiro/caricamento della merce; (iii) servizio di *security* purché distinguibile dal guardianaggio; (iv) ricavi da attività di c.d. connettivo urbano; (v) servizio hostess legato ad attività congressuale e convegnistica; (vi) ormeggio e stazionamento di unità da diporto. Secondo la medesima delibera n. 183/2024 i gestori di infrastrutture portuali escludono in aggiunta gl'importi destinati alla manutenzione straordinaria del demanio marittimo ovvero agli investimenti capitalizzati riguardanti lo stesso, limitatamente ai costi di ammortamento iscritti a conto economico, nell'esercizio di riferimento, come comprovati da perizia asseverata. In base alla suddetta delibera n. 183/2024, le imprese meramente autorizzate

